

Gervasio Ciaccia e Andrea Galliani¹

I PRESUPPOSTI PER LA REGOLAZIONE DELLE RETI ELETTRICHE PRIVATE

Abstract

Il presente articolo si colloca nell'ambito delle discussioni attualmente in corso in merito alle reti elettriche private. Vengono approfondite le tematiche inerenti la definizione e la realizzabilità, nell'attuale contesto normativo nazionale ed europeo, di tali reti, nonché le tematiche inerenti l'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema. Infine, viene delineato un quadro definitorio che razionalizzi le reti elettriche e vengono delineati i presupposti su cui si deve fondare, a normativa vigente, la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso dei sistemi di distribuzione chiusi.

SOMMARIO: 1. *L'ammissibilità e la definizione delle reti elettriche private* – 2. *L'applicazione degli oneri generali di sistema nell'ambito delle reti elettriche private* – 3. *Elementi di base per la regolazione delle reti elettriche private* – 4. *Conclusioni* – *Bibliografia*

1. L'ammissibilità e la definizione delle reti elettriche private

Il tema delle reti elettriche private ha, da tempo, sollevato discussioni, rendendo necessari confronti e approfondimenti. Tali reti elettriche, infatti, sono già presenti sul territorio nazionale ma non sono mai state del tutto definite e classificate.

Con l'avvio della liberalizzazione del mercato del settore elettrico in Italia, il decreto legislativo 79/99, tra l'altro, ha disposto che l'attività di trasmissione sia riservata allo Stato e attribuita in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale (attualmente Terna) e che l'attività di distribuzione sia svolta in regime di concessione rilasciata, per ambito comunale e con scadenza al 31 dicembre 2030, dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico).

¹ Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Ogni commento riportato nel testo è espresso a titolo personale e non coinvolge l'Ente di appartenenza.

Tuttavia, tale decreto non ha fornito alcuna indicazione in relazione ai sistemi elettrici privati, benché già esistenti, né ha riportato indicazioni sulla loro realizzabilità o sviluppo in un contesto in cui le attività di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sono assegnate sulla base di una concessione. Esso si è infatti limitato a definire la figura dell'autoproduttore inteso come la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante.

Negli anni successivi, sono state introdotte molte disposizioni finalizzate a definire l'insieme dei sistemi elettrici privati realizzabili (si vedano il decreto legislativo 115/08, il decreto legislativo 56/10, la legge 99/09 e il decreto legislativo 93/11). Tale insieme è suddivisibile in due sottoinsiemi:

- a) i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo², cioè sistemi elettrici sostanzialmente caratterizzati dalla presenza di un unico cliente finale e di un unico produttore in cui il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di auto approvvigionamento energetico e
- b) le Reti Elettriche, cioè sistemi elettrici complessi tipicamente caratterizzati dalla presenza di più clienti finali e/o di più produttori in cui, invece, il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione.

Volendo focalizzare l'attenzione solo sulle Reti Elettriche e volendo ricondurre la discussione sulle reti private, è necessario prima di tutto escludere le reti elettriche pubbliche, cioè quelle, non necessariamente nella titolarità del gestore di rete concessionario, utilizzate da quest'ultimo per l'erogazione del pubblico servizio di trasmissione e/o distribuzione³.

Le Reti Elettriche private sono le reti elettriche diverse da quelle pubbliche ma, di nuovo, si pone il tema della loro effettiva realizzabilità da parte di soggetti privati, in un contesto in cui le attività di trasmissione e di distribuzione sono assegnate in concessione a specifici soggetti.

Per giungere alla prima, seppur parziale, definizione legislativa di reti elettriche private occorre attendere l'anno 2009, in cui la legge 99/09 definisce le Reti Interne d'Utenza (RIU), *“nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia”* come le reti elettriche *“il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:*

² Essi, a parte la definizione di autoproduttore già inserita nel decreto legislativo 79/99, sono stati in parte definiti dal decreto legislativo 115/08 (Sistemi Efficienti d'Utenza o SEU) e dal decreto legislativo 56/10 (Sistemi Esistenti Equiparati ai SEU o SESEU). Ancora allo stato attuale sono diffusi emendamenti ai predetti decreti legislativi finalizzati a modificare ulteriormente la definizione e l'ambito di realizzabilità dei sistemi semplici di produzione e consumo.

³ Le reti elettriche pubbliche non sono necessariamente nella titolarità dei gestori di rete concessionari. Infatti, dal combinato disposto dell'articolo 9, commi 1 e 6, del decreto legislativo 79/99, dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 25 giugno 1999 e dell'articolo 5 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, emerge che l'impresa titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione di energia elettrica può svolgere il pubblico servizio anche servendosi di reti o linee private.

- a) *è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge [15 agosto 2009], ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;*
- b) *connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;*
- c) *è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;*
- d) *è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;*
- e) *ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.”.*

La definizione richiamata intende, quindi, confinare l'ambito di estensione di alcune reti elettriche già esistenti senza però nulla aggiungere in merito alle altre reti elettriche private esistenti né alle eventuali nuove reti elettriche private. La legge 99/09, cioè, non ha introdotto una definizione di “*altre reti elettriche private*” diverse dalle RIU, limitandosi ad attribuire al Ministro dello Sviluppo Economico il compito di determinare nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti.

Il decreto ministeriale 10 dicembre 2010, nel dare attuazione a quanto sopra esposto in materia di reti private (non necessariamente coincidenti con le RIU) ha, da un lato, declinato il generale principio del “*diritto di libero accesso al sistema elettrico da parte dei soggetti connessi alle reti elettriche*” e, dall'altro, stabilito un “*obbligo, in capo al gestore di una rete privata, di messa a disposizione della propria rete per l'erogazione del pubblico servizio*”, demandando all'Autorità le modalità applicative, oltre all'individuazione di apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti a una RIU, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti.

Il quadro normativo e definitorio continua, pertanto, a rimanere parziale.

Nel frattempo, le medesime questioni sono state poste anche a livello europeo, anche a seguito di contenziosi derivanti dal diniego, da parte di un gestore di rete privata, alla possibilità di scegliere il proprio venditore (si veda, al riguardo, il caso dell'aeroporto di Lipsia). Il tema viene quindi affrontato dalla direttiva 2009/72/CE che, all'articolo 28, prevede:

- a) *al paragrafo 1, che “Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso, un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:*

- a) *per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure*
 - b) *il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.”;*
- b) al paragrafo 4, che *“L’uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile, e situati nell’area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2”*.

La Commissione europea, con la Nota integrativa 22 gennaio 2010 in materia di mercati *retail*, ha fornito ulteriori chiarimenti applicativi sulla disciplina comunitaria relativa ai Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC). In tale nota, in particolare, la Commissione evidenzia che:

- i SDC, quanto alla natura dell’attività esercitata, sono sistemi di distribuzione realizzati all’interno di un sito geograficamente limitato;
- i SDC possono essere localizzati in siti industriali, commerciali o di servizi comuni come, a titolo di esempio, gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i centri commerciali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti industriali per via della natura specializzata del loro funzionamento;
- gli utenti connessi ai SDC sono clienti industriali, commerciali, soggetti che erogano servizi condivisi o i soli nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile (la Commissione al riguardo precisa che i nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile devono essere individuati con flessibilità, ammettendo anche i nuclei familiari per i quali esistono rapporti lavorativi con aziende connesse a un SDC ed inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario a cui afferiva il proprietario del SDC), oltre che, eventualmente, produttori di energia elettrica;
- il requisito di cui alla lettera a) dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE [cfr. *“per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati”*] attiene a configurazioni impiantistiche in cui vari soggetti condividono una rete che consente l’ottimizzazione dell’approvvigionamento energetico o richiede specifici standard tecnici, di sicurezza o gestionali. Simile fattispecie si rinviene comunemente in siti industriali in cui il calore prodotto da un sistema cogenerativo è utilizzato, per i rispettivi processi produttivi, dai diversi soggetti ivi presenti; il citato requisito si ritiene parimenti rispettato qualora i diversi soggetti presenti in sito necessitano di operare con standard elettrici diversi da quelli comunemente applicati alle reti pubbliche (ad esempio con frequenza di rete diversa).

Successivamente, l’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, ha attuato nell’ordinamento nazionale la disciplina sui SDC di cui all’articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che *“i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d’utenza così come definite dall’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell’articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009”*.

Tale disposizione normativa rappresenta indubbiamente un passo avanti nell'ordinamento nazionale e consente indirettamente di innovare il contenuto dell'articolo 33 della legge 99/09, facendo in modo che anche le RIU (le uniche a essere già state definite) rientrino pienamente nel quadro europeo. Le RIU, come tutti gli altri SDC, diventano quindi sistemi di distribuzione con obbligo di connessione di terzi, limitatamente, per ovvi motivi, agli utenti che non comportino il venir meno della loro definizione.

Comunque, anche il decreto legislativo 93/11 non consente ancora il completamento del quadro normativo. Infatti, così come la legge 99/09 sembrava non prevedere nuove reti private rinviando al recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia, analogamente, l'articolo 38 del decreto legislativo 93/11, che si limita a identificare i SDC soltanto con le reti private di cui alla legge 99/09, nulla esplicita in merito alla possibile realizzazione di nuovi SDC, mentre la direttiva 2009/72/CE non pone vincoli temporali al riguardo.

Allo stato attuale, di conseguenza, il quadro normativo non è ancora completo. Pertanto, con la Segnalazione 348/2014/I/eel, l'Autorità, sulla base dei poteri di cui alla legge 481/95, nonché di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3, lettera e), della legge 99/09, ha evidenziato, al Governo e al Parlamento, che, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalla legge 99/09 e dal decreto legislativo 93/11 in materia di RIU e altre reti private, si rende necessario completare il quadro normativo:

- chiarendo la natura delle nuove reti private, diverse rispetto a quelle esistenti esplicitamente richiamate dalla legge 99/09, al fine di comprendere se anche esse debbano essere annoverate fra i SDC di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla medesima direttiva;
- completando gli elementi che consentano ai SDC di essere compiutamente identificati come sistemi di distribuzione nel contesto nazionale⁴, nel rispetto della direttiva 2009/72/CE (come meglio espletata con la Nota integrativa 22 gennaio 2010). Più in dettaglio, in relazione a quest'ultimo punto, poiché in Italia l'attività di distribuzione è assegnata in concessione e poiché, ai sensi del decreto legislativo 79/99 non possono coesistere più imprese distributrici in ciascun Comune, occorrerebbe modificare i decreti ministeriali con cui sono state assegnate le concessioni per l'attività di distribuzione, prevedendo delle apposite subconcessioni in capo ai gestori delle reti elettriche private per l'esercizio dell'attività di distribuzione all'interno dei SDC.

Senza alcun dubbio il completamento del quadro normativo e la definizione della natura delle RIU e delle altre reti private ha notevoli implicazioni sulla regolazione delle predette reti sia in relazione alla possibilità di connettere nuovi soggetti a tali reti, sia in relazione alla possibilità di realizzarne di nuove o di estendere territorialmente quelle esistenti.

⁴ In Italia, infatti, l'attività di distribuzione dell'energia elettrica viene attribuita a un soggetto tramite esplicite concessioni o sub concessioni rilasciate dal Ministro dello Sviluppo Economico. Esse tuttora mancano in relazione alle RIU e agli altri SDC, ivi inclusi quelli già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 99/09.

2. L'applicazione degli oneri generali di sistema nell'ambito delle reti elettriche private

In Italia le questioni afferenti alle reti elettriche private sono ancora più critiche poiché a esse si sommano anche le discussioni inerenti l'applicabilità degli oneri generali di sistema.

Prima di tutto, gli oneri generali di sistema sono afferenti ad aspetti generali del sistema elettrico, quali l'incentivazione alle fonti rinnovabili, lo smantellamento delle centrali nucleari dismesse e il completamento del ciclo del combustibile, la ricerca di sistema, la copertura delle agevolazioni quali quelle concesse alle imprese a forte consumo di energia. Pertanto, tali oneri non hanno nulla a che vedere con l'utilizzo delle reti elettriche, né la loro allocazione può essere *cost reflective*: sono sostanzialmente oneri parafiscali e dovrebbero essere allocati alla collettività secondo logiche più simili a quelle con cui vengono applicate le accise piuttosto che secondo le logiche usualmente utilizzate per la definizione delle tariffe elettriche.

L'allocazione degli oneri generali di sistema deve tenere conto indubbiamente di valutazioni di politica energetica e dell'esigenza di non alterare ingiustificatamente la competizione sia tra impianti/tecnologie di generazione sia tra consumatori industriali operanti con diversi assetti produttivi.

Al riguardo, il legislatore, con il decreto legislativo 79/99, ha previsto che gli oneri generali di sistema (poi definiti e individuati con il decreto interministeriale 26 gennaio 2000) siano applicati come maggiorazioni delle tariffe di trasporto dell'energia elettrica e, pertanto, siano applicati in relazione al punto di connessione con la rete pubblica e all'energia elettrica da esso prelevata, non all'energia elettrica consumata. Tale disposizione è comunque stata introdotta in un contesto in cui gli oneri generali di sistema erano notevolmente inferiori rispetto a quelli attuali, in cui la generazione distribuita non era presente ai livelli attuali e in cui, pertanto, l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica poteva essere utilizzata come approssimazione dell'energia elettrica consumata. Il decreto legislativo 79/99, cioè, non presenta elementi adatti a disciplinare come debbano essere allocati gli oneri generali di sistema, in un contesto in cui non solo l'entità degli stessi è continuamente crescente, ma che vede anche, in conseguenza dello sviluppo di iniziative private, un progressivo disallineamento tra l'energia elettrica prelevata da rete pubblica e l'energia elettrica consumata.

Successivamente, con la legge 99/09, il legislatore ha previsto che le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema siano determinate "*facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali*", ad eccezione delle RIU, dei SEU e dei SEESEU per i quali continuava a vigere la disciplina precedente.

Una decisione di questo tipo ha reso ancora più complesse le discussioni in merito alle reti elettriche private poiché si sono venuti a incrociare due piani: uno prettamente definitorio in merito alla realizzabilità di iniziative private e uno di carattere tariffario in merito all'applicabilità delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

Ciò comporta che l'esigenza di realizzare iniziative private possa essere unicamente indotta dalla mancata applicazione di tali componenti tariffarie e non da esigenze di natura tecnologica (quali, ad esempio, quelle di esercire una rete in un contesto

industriale che richiede diversi valori della frequenza oppure una migliore qualità del servizio).

Un'ultima innovazione è stata introdotta dal decreto legge 91/14 come convertito dalla legge 116/14, il quale ha previsto che, per RIU, SEU e SEESEU *“i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.”*.

Anche in relazione a tali tematiche, comunque, il quadro normativo non è ancora consolidato, al punto che lo stesso legislatore ha già previsto esplicitamente la possibilità che il sopra richiamato 5% possa essere ulteriormente modificato, in aumento, seppur limitatamente a iniziative di nuova realizzazione. La medesima Autorità ha affrontato il tema nella già richiamata Segnalazione 348/2014/I/eel, ponendo altresì in evidenza il rischio che una simile difformità nell'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema induca alla realizzazione di soluzioni potenzialmente non efficienti in quanto esclusivamente finalizzate a ottenere esoneri tariffari.

3. Elementi di base per la regolazione delle reti elettriche private

Tenendo conto di quanto sino ad ora descritto, è possibile trarre alcune conclusioni in merito alle reti elettriche private, diverse dai sistemi semplici di produzione e consumo.

La **rete elettrica** è un sistema elettrico a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non può essere ricondotto ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Un tale sistema è pertanto riconducibile ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica. In una rete elettrica il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o distribuzione. Per come definita, la rete elettrica si differenzia dai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo che, invece, sono riconducibili a configurazioni caratterizzate da un solo produttore e un solo cliente finale.

L'insieme delle reti elettriche è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi:

- le reti pubbliche;
- i sistemi di distribuzione chiusi (SDC).

La **rete pubblica** è una qualsiasi rete elettrica gestita da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica. Tale gestore, essendo esercente di un pubblico servizio, ha l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste. L'insieme delle reti pubbliche è suddivisibile in due sottoinsiemi: le Reti utilizzate da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione e le Reti di Distribuzione.


Il **sistema di distribuzione chiuso (SDC)** di cui alla direttiva 2009/28/CE è una rete elettrica privata, che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale,

commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che non rifornisce clienti civili: fanno eccezione i nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, ivi inclusi i nuclei familiari per i quali esistono rapporti di lavoro con aziende connesse a un SDC e inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario di appartenenza del proprietario del SDC. Il SDC, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, è caratterizzato dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate. L'insieme dei SDC è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi:

- a) le **reti interne di utenza (RIU)**. Esse sono reti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 e che sono censite nell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 52/10;
- b) gli **altri SDC (ASDC)**. Esse sono reti che rispettano la definizione di SDC e che, al tempo stesso, non sono classificate tra le RIU.

Nelle more dell'auspicato completamento del quadro normativo da parte del Governo e del Parlamento, richiamato anche dalla Segnalazione 348/2014/I/eel, rientrano con certezza tra i SDC le sole reti private esistenti alla data di entrata in vigore della legge 99/09. Nella normativa vigente, infatti, nulla si dice in merito alla nuova realizzabilità di SDC in presenza di concessioni già rilasciate. Pertanto, l'ambito territoriale su cui ciascun gestore di un SDC può esercitare l'attività di trasporto di energia elettrica è circoscritto ai limiti territoriali del sito su cui insisteva il SDC alla data del 15 agosto 2009. Fermo restando tale ambito territoriale, sono consentite modifiche inerenti le unità di produzione e di consumo presenti e i rispettivi utenti (clienti finali o produttori) purché tali modifiche non facciano venir meno il rispetto della definizione di SDC (o di RIU per le reti così classificate).

La seguente figura rappresenta graficamente quanto sino a ora descritto.



In relazione alle reti elettriche si può anche parlare di:

- a) **reti con obbligo di connessione di terzi:** una rete elettrica gestita da un gestore che ha l'obbligo di connettere tutti i soggetti che ne fanno richiesta. Tutte le reti pubbliche sono reti con obbligo di connessione di terzi. I SDC sono reti con obbligo di connessione di terzi limitatamente alle utenze connettabili, cioè a quelle utenze che non comportano il venir meno del rispetto della definizione di SDC;
- b) **reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico:** una rete elettrica gestita da un gestore che ha l'obbligo di permettere agli utenti connessi alla propria rete di esercitare il diritto di libero accesso al sistema elettrico. Tutti i SDC sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico. Tale obbligo si esplica garantendo ad ogni utente di un SDC, in alternativa:
 - l'accesso al solo libero mercato elettrico e la possibilità di poter usufruire di un'impresa di vendita diversa da quella storicamente operante nel SDC, pur rimanendo un utente del SDC;
 - l'accesso al sistema elettrico in tutte le sue parti divenendo a tutti gli effetti un utente della rete pubblica (garanzia di usufruire del trattamento tariffario vigente sulle reti pubbliche, delle regole tecniche di connessione su di esse previste, nonché di tutti gli altri servizi su di esse previsti obbligatoriamente, ivi incluso l'accesso al libero mercato);
- c) **reti con obbligo di messa a disposizione:** una rete elettrica gestita da un soggetto che non è titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione in relazione al territorio in cui la predetta rete sorge e che deve essere obbligatoriamente messa

a disposizione del gestore di rete concessionario in quel territorio, affinché quest'ultimo possa ottemperare agli obblighi connessi con l'erogazione del servizio pubblico di distribuzione o trasmissione. In linea generale, si ritiene che tale obbligo spetti a tutte le reti private non già rientranti nelle Reti Pubbliche e diverse dai SDC, oltre che i SDC realizzati in zone non raggiunte dalle Reti Pubbliche (quali quelli che insistono su territori isolati non serviti da altre reti tra cui i territori montuosi).

I gestori dei SDC, come già discusso, sono a tutti gli effetti equiparati alle imprese distributrici per effetto della direttiva 2009/72/CE come recepita dal decreto legislativo 93/11.

L'Autorità, pertanto, non può scegliere di equiparare o meno le RIU e gli ASDC ai sistemi di distribuzione, ma può solo limitarsi a regolare tali sistemi nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Al riguardo, l'Autorità, in coerenza con i propri poteri e compiti attribuiti dalle norme legislative, limita il suo intervento a regolare i servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento con riferimento alle utenze di SDC, nel rispetto, ovviamente, delle disposizioni particolari che il quadro legislativo prevede in materia, quali:

- l'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE secondo cui le autorità nazionali di regolamentazione esentano il gestore di un sistema di distribuzione chiuso dal requisito di acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, nonché dal requisito di far sì che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate prima della loro entrata in vigore. Da ciò deriva che i corrispettivi di trasmissione e distribuzione siano definiti dai gestori del SDC, come consentito dalla normativa comunitaria, escludendo al tempo stesso tali gestori dai meccanismi di riconoscimento dei costi e di perequazione posti in essere dall'Autorità;
- l'articolo 33 della legge 99/09, ai sensi del quale le imprese distributrici e Terna sono responsabili dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione nonché della qualità del servizio limitatamente al punto di connessione tra la rete pubblica e la rete del SDC;
- l'articolo 33 della legge 99/09, ai sensi del quale il servizio di dispacciamento deve essere erogato alle singole unità di produzione e consumo connesse alle RIU. Peraltro, simile previsione è coerente con il diritto di cui godono gli utenti finali di accedere liberamente ai servizi del sistema elettrico atteso che l'esercizio di tale diritto richiede che l'utente sia ben identificabile e visibile dal sistema elettrico in modo univoco (cioè che, appunto, il dispacciamento trovi applicazione per ogni punto di connessione tra i singoli utenti finali e la rete privata stessa);
- l'articolo 24 del decreto legge 91/14, ai sensi del quale le componenti variabili a copertura degli oneri generali di sistema trovano applicazione all'energia elettrica consumata dai singoli clienti finali presenti nel SDC, con l'unica eccezione delle RIU per le quali all'energia elettrica consumata in sito e non prelevata dalla rete pubblica si applica solo il 5% delle predette componenti variabili.

4. Conclusioni

Le questioni attinenti le reti elettriche private sono indubbiamente complesse, sia dal punto di vista definitorio sia dal punto di vista dell'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

Sebbene siano stati fatti molti passi verso la soluzione definitiva delle predette questioni, allo stato attuale il quadro normativo non è ancora completato. Si renderebbe necessario, infatti, chiarire la natura delle nuove reti private, diverse rispetto a quelle esistenti esplicitamente richiamate dalla legge 99/09, al fine di comprendere se anche esse debbano essere annoverate fra i SDC di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla medesima direttiva; si renderebbe altresì necessario porre le basi affinché i SDC possano essere considerati a tutti gli effetti come sistemi di distribuzione, nel rispetto della direttiva 2009/72/CE. Al tempo stesso si renderebbe necessaria un'attenta riflessione, anche più ampia rispetto alle sole reti private, in merito all'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema affinché esse, ormai non più trascurabili, non inducano distorsioni nel sistema elettrico.

In un siffatto contesto, comunque, assumono particolare rilievo le numerose discussioni che vengono condotte come anche il tentativo, operato dall'Autorità, di razionalizzare e regolare le realtà private esistenti, in attesa che il Governo dia proprie disposizioni in relazione a quelle di nuova realizzazione.

Bibliografia

- [1] Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
- [2] Articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56
- [3] Articoli 30, comma 27, e 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
- [4] Articoli 24 e 25-bis della legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
- [5] Deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, recante la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo
- [6] Deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 609/2014/R/eel, recante, in particolare, la prima attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/14 in tema di applicazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema nel caso dei SEU e SEESEU
- [7] Deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 675/2014/R/com, recante, in particolare, le disposizioni in merito all'applicazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema nel caso dei SEU e SEESEU in bassa e media tensione nell'anno 2015
- [8] Deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, recante regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi di distribuzione chiusi.